



## NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23.10.2018, n. 247, **è entrato in vigore dal 24.10.2018**, il DL n. 119/2018, contenente le "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Le novità in materia di fatturazione elettronica contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate:

### *Emissione delle fatture*

Per quanto concerne l'emissione delle fatture (ossia alla trasmissione della fattura in formato Xml al SdI) sono stati rivisti i termini e il regime sanzionatorio come segue:

**Dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019** le disposizioni previste per l'emissione delle fatture immediate e differite sono immutate rispetto a quelle previste per il 2018.

Di conseguenza l'emissione e la trasmissione della **fattura immediata** dovrebbe avvenire entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione e la trasmissione allo SdI dopo tale momento comporterebbe la possibile irrogazione della sanzione per tardiva emissione della fattura.

Per evitare tale problematica, il Legislatore ha previsto una tolleranza a livello sanzionatorio, senza modificare però la disposizione che prevede quale data di emissione quella coincidente con il momento di effettuazione dell'operazione.

Pertanto si verifica che:

- alla **data di effettuazione dell'operazione** (consegna dei beni o pagamento della prestazione) il soggetto passivo emette la fattura la cui **data coincide con quella di effettuazione dell'operazione**;
- la **trasmissione al SdI** può avvenire **entro il giorno 16 del mese successivo senza l'applicazione di alcuna sanzione**.

Resta fermo che la data nella fattura e nel file Xml corrisponde al momento di effettuazione dell'operazione.

Nell'eventualità in cui, le fatture in formato elettronico vengano emesse, e pertanto inviate allo SdI, **entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo**, verranno **applicate le sanzioni in forma ridotta pari all'80%**.

Per quanto concerne invece le fatture differite dovranno permanere il termine di emissione del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.



Con il DL n. 119/2018 il Legislatore ha provveduto a modificare i termini di invio delle **fatture immediate con decorrenza 1° luglio 2019**. La nuova disposizione prevede che **la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

Conseguenza di tale differimento temporale è l'arricchimento del contenuto della fattura di un **nuovo campo denominato "data effettuazione dell'operazione"** (relativo al momento impositivo IVA) nel corpo della fattura.

A seguito della nuova disposizione si verifica che:

1. alla **data di effettuazione dell'operazione** (consegna dei beni o pagamento prestazione) il soggetto passivo non ha l'obbligo di emettere la fattura immediata entro le 24 del giorno stesso; tuttavia:
  - se la fattura è emessa (anche se non vi è l'obbligo) il giorno di effettuazione dell'operazione la "data fattura" coincide con quella di effettuazione dell'operazione e non è obbligatorio indicare anche la data di effettuazione dell'operazione;
  - se invece la fattura è emessa nei 10 giorni successivi, **è necessario indicare in fattura la data di effettuazione dell'operazione** e la data (successiva) di emissione della fattura; e la **trasmissione allo SdI** avviene il giorno in cui viene emessa la fattura (entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione);
2. l'IVA a debito delle fatture emesse è liquidata nel periodo di effettuazione dell'operazione e pertanto non rileva la "data fattura".

Nessuna modifica invece è stata posta in essere per le fatture differite, pertanto le fatture collegate, per le cessioni, a DDT (o per le prestazioni di servizio, a una documentazione idonea a dimostrare l'identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), possono essere emesse entro il 15 del mese successivo all'effettuazione.



## Riassumendo:

Periodo	Tipo fattura	Termine invio/emissione fattura	Condizioni	Sanzioni
Dal 01/01/2019 al 30/06/2019	Immediata	<u>Cessioni di beni mobili</u> : il giorno di consegna o spedizione dei beni. <u>Cessioni di beni immobili</u> : il giorno di stipula del contratto. <u>Prestazioni di servizio</u> : il giorno del pagamento del corrispettivo o in via anticipata nel giorno conclusione della prestazione.		Nessuna sanzione nel caso in cui le fatture vengano emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA. Sanzioni ridotte all'80% nel caso in cui le fatture vengano emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto successivo.
	Differita	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.	La consegna deve risultare da Ddt o da altro documento idoneo ad individuare la cessione o la prestazione (es. scontrino parlante) i cui riferimenti devono essere indicati in fattura.	
Dal 01/07/2019	Immediata	<u>Cessioni di beni mobili</u> : entro 10 giorni dalla consegna o spedizione dei beni. <u>Cessioni di beni immobili</u> : entro 10 giorni dalla stipula del contratto. <u>Prestazioni di servizio</u> : entro 10 giorni dal pagamento del corrispettivo o in via anticipata nel giorno conclusione della prestazione.	Se la fattura viene emessa in un giorno successivo al momento in di effettuazione dell'operazione è necessario fornire l'indicazione della data in cui: la cessioni di beni è stata effettuata; la prestazione di servizio è stata pagata/si è conclusa; il corrispettivo totale o parziale è stato corrisposto.	90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile della fattura non emessa.
	Differita	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.	La consegna deve risultare da Ddt o da altro documento idoneo ad individuare la cessione o la prestazione (es. scontrino parlante) i cui riferimenti devono essere indicati in fattura.	



## Registrazione delle fatture

Le fatture emesse dovranno essere annotate, in apposito registro nell'ordine di emissione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione (ossia con data del mese di effettuazione dell'operazione), a differenza di quanto prevedeva la previgente normativa, la quale sanciva che le fatture emesse dovevano essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura.

Viene invece previsto il termine del "giorno 15 del mese successivo a quello di emissione della fattura" per l'annotazione delle fatture emesse per conto terzi ossia "per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente in cui la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni".

Permane l'obbligo di annotare in un apposito registro le fatture ricevute e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquisiti o importati nell'esercizio d'impresa, arte e professione e le eventuali integrazioni delle fatture stesse.

**È stato però eliminato l'obbligo di attribuire alle fatture passive ricevute il numero di protocollo progressivo**, in quanto nel momento in cui le fatture entrano nel sistema di interscambio dell'agenzia delle Entrate, vengono già identificate in modo univoco dal sistema attribuendogli un numero identificativo, motivo per cui risulta superflua l'attribuzione di un ulteriore numero identificativo quale il protocollo.

## Detrazione dell'IVA

**La detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti può essere esercitata nella liquidazione in cui l'operazione è stata effettuata, se la fattura è pervenuta ed è stata registrata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Si precisa che tale norma è in vigore dal 24.10.2018 e non viene finito alcun chiarimento in ordine al passato, ossia sull'eventuale efficacia retroattiva.

**È opportuno ricordare che ai fini della detrazione dell'IVA l'unica fattura valida ai fini della detrazione dell'IVA è la fattura elettronica transitata dal SdI, pertanto non è possibile godere della detrazione dell'IVA disponendo esclusivamente della fattura in formato analogico.** Le medesime regole devono essere applicate per le operazioni interne in quanto l'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche le fatture per passaggi interni fra attività separate dello stesso contribuente dovranno essere emesse elettronicamente; quindi, le fatture per passaggi interni saranno emesse dal contribuente nei confronti di se stesso.

## Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il DL cosiddetto "collegato alla Finanziaria" è stato introdotto inoltre l'obbligo di **memorizzazione e trasmettere telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.** L'introduzione di tale obbligo sarà graduale in quanto **a decorrere dal 1° luglio 2019, saranno**



**obbligati solo i soggetti aventi un volume d'affari (dell'anno precedente) superiore ad euro 400.000, poi dal 1° gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti.**

Potranno essere esonerati dallo scontrino fiscale elettronico e dall'osservanza delle relative discipline le operazioni effettuate nelle zone individuate da apposito decreto che dovrà essere emesso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Coloro che effettuano esclusivamente cessioni di farmaci, già tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, potranno adempiere all'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi del Sistema Tessera Sanitaria affinché l'Agenzia delle Entrate utilizzi tali dati anche per finalità differenti all'elaborazione della dichiarazione precompilata.

**Per ottemperare al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi molti registratori di cassa dovranno essere sostituiti o soggetti a profondi adattamenti di carattere tecnico.** A tal fine per sostenere gli operatori economici interessati, viene introdotta la previsione che - per gli anni 2019 e 2020 - a fronte di tale tipologia di spesa venga **concesso un contributo una tantum, pari al 50% della spesa sostenuta.** Il contributo sarà **anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato**, e verrà recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad un successivo Provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. collegato.

### **Codice destinatario**

Il codice destinatario è un **elemento obbligatorio** del file fattura in formato Xml che identifica il **canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente** dell'operazione; pertanto, il cedente/prestatore deve necessariamente conoscere tale informazione **prima dell'emissione della fattura** se vuole avere certezza che il file fattura venga recapitato correttamente al destinatario. In altri termini, dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario diventa un **nuovo dato anagrafico** da dover richiedere per ogni cliente.

#### Il codice destinatario per il ciclo attivo

Per quanto riguarda il ciclo attivo della fatturazione, **di fondamentale importanza è l'aggiornamento delle anagrafiche con acquisizione, ove possibile, dell'indirizzo telematico del SdI del destinatario della fattura** (Pec o codice identificativo). A tal fine si può procedere inviando apposite comunicazioni ai clienti (come, a fac simile [Allegato 1](#)), richiedendo loro di comunicare l'indirizzo telematico su cui intendono ricevere le fatture. In caso di mancata risposta, si potrà sempre emettere fattura elettronica indicando il codice convenzionale a sette zeri, oltre all'identificativo fiscale del cliente (codice fiscale): in questo modo, il documento verrà consegnato dal SdI nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate nel portale "fatture e corrispettivi" e l'emittente dovrà preoccuparsi di comunicare, con modalità alternative quali e-mail ordinaria, raccomandata o telefonata, la messa a disposizione della fattura.

Si rammenta l'uso dei Codici destinatari convenzionali:



- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la **ricezione tramite PEC** e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
- **0000000**, nei casi di fatture destinate a **soggetti privati** i quali oltre che richiedere la copia in formato analogico potranno scaricare la fattura in formato elettronico dal portale "Fatture e Corrispettivi"
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale **non si conosce il canale telematico** (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- **XXXXXXX**, in caso di fattura emessa verso **soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia**, e inviata facoltativamente al Sistema di Interscambio.

#### Il codice destinatario per il ciclo passivo

Sul fronte del ciclo passivo, anche qui si può decidere di **comunicare ai propri fornitori l'indirizzo telematico prescelto per la ricezione** oppure rimanere inattivi da questo punto di vista ma, a tal punto **è assolutamente consigliato provvedere alla registrazione dell'indirizzo telematico mediante** il servizio di registrazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con tale servizio è possibile indicare la casella Pec oppure il codice identificativo su cui si intende ricevere i documenti: pertanto a prescindere da quanto verrà indicato come indirizzo telematico dal fornitore nel tracciato Xml, il documento verrà sempre e solo recapitato nell'indirizzo prescelto e registrato. In questo modo si potrà canalizzare e ricevere tutto il flusso documentale passivo in un unico punto per poi, eventualmente, smistarlo internamente.

Al fine di poter comunicare il proprio codice destinatari, per chi dispone delle credenziali Fisconline/Entratel può procedere come da istruzioni allegate ([Allegato 2](#)) altrimenti è possibile conferire delega (la quale sarà funzionante a decorrere dal 30.11.2018) a qualsiasi intermediario affinché proceda con la comunicazione.

**È opportuno precisare che con l'avvento della fatturazione elettronica è caldamente consigliata l'attivazione a Fisconline o Entratel a tutti i titolari di partita IVA (utilizzando una delle procedure indicate nella circolare informativa M19-2017) al fine di facilitare il reperimento di dati, documenti e/o informazioni messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tempi rapidi.**

### ***Conferimento delega allo Studio Professionale per i servizi connessi alla fatturazione elettronica***

I contribuenti possono delegare uno o più intermediari, per un periodo massimo di 2 anni, all'utilizzo / all'accesso a tutti i servizi connessi al processo di e-fattura messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate tra cui:

- 1) consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;
- 2) consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi;
- 3) registrazione dell'indirizzo telematico;



- 4) generazione del QR-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l'indirizzo telematico del contribuente, una volta comunicato.

Si precisa che il QR-code, potrà essere generato anche all'interno del cassetto fiscale, ma senza aggiornamento dell'indirizzo telematico il QR-code non sarà completo.

È possibile conferire la delega agli intermediari abilitati tramite differenti canali, in proprio o tramite intermediario, recandosi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure telematicamente, pertanto nell'eventualità in cui siate interessati a conferire la delega allo Studio al fine di poter usufruire uno o più servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate lo Studio rimane a Vostra disposizione.

### **Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

#### **→ Fatture minimi / forfetari e abrogazione spesometro**

Dall'1.1.2019 viene abrogata la comunicazione dei dati IVA (c.d. spesometro) relativo alle cessioni di beni / prestazione di servizi poste in essere. Da tale data è prevista **soltanto la comunicazione** delle fatture emesse / ricevute a / da **operatori non residenti non transitate dal SdI**.

**Pertanto, dall'1.1.2019, le fatture emesse da soggetti minimi / forfetari ricevute da un soggetto passivo non sono oggetto di alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.**

#### **→ Autofattura omaggi**

A partire dall'1.1.2019 le autofatture per omaggi **andranno emesse in formato elettronico** ed inviate al SdI.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le autofatture (ovviamente quelle relative ad operazioni interne, non anche ad esempio quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente) sono delle vere e proprie fatture motivo per cui vanno sempre inviate al SdI.

Sotto questo punto di vista si ritiene che anche le **autofatture, relative per esempio ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa** e (limitatamente ai beni) all'esercizio di arte e professioni, **debbono essere sempre inviate allo SdI quali fatture elettroniche**. Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata allo SdI dall'emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

#### **→ Fattura per passaggi interni**

Le fatture relative a passaggi interni, ex art. 36, DPR n. 633/72, devono essere **emesse in formato elettronico** ed inviate allo SdI.

#### **→ "Autofatture" in reverse charge**

Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell'imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l'obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un'autofattura per liquidare l'eventuale imposta gravante



sull'operazione.

Il problema che si poneva era di comprendere come questo adempimento a carico del cessionario/committente dovesse essere assolto dopo l'avvento della fattura elettronica. In effetti, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, per risolvere la questione bisogna fare una distinzione a monte. Infatti:

- a. Per le fatture soggette a **reverse charge esterno** (vale a dire per gli **acquisti intracomunitari** ovvero per i **servizi comunitari ed extracomunitari** ricevuti e realizzati da soggetto non residente), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione del cosiddetto "esterometro", di cui all'articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015.
- b. Per le operazioni in **reverse charge interno** (si immagina il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un'altra società residente), la fattura verrà emessa in formato elettronico tramite SdI. Il destinatario la riceverà in formato elettronico e, nella stessa, sarà indicato il codice "N6" perché si tratta di operazione ad inversione contabile.  
A tal punto, il **destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta avrà la facoltà di generare un'autofattura elettronica ed inviarla attraverso il SdI**. Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l'operatore abbia sottoscritto con l'Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l'integrazione verrà portata automaticamente in conservazione.

#### → Fatture per conto terzi

In caso di fattura emessa dall'acquirente / committente **per conto del cedente / prestatore** (ad esempio, cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti, ai sensi dell'art. 34, comma 7, DPR n. 633/72) il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico del cedente / prestatore **qualora riportato in fattura** (ossia, del socio conferente), ad eccezione del caso in cui l'acquirente / committente (cooperativa) abbia utilizzato il servizio di registrazione presente sul sito Internet dell'Agenzia (Fatture e Corrispettivi).

#### → Fatture fuori campo IVA

In presenza di **operazioni fuori campo IVA** (ad esempio operazioni in regime monofase ex art. 74, DPR n. 633/72 previsto per le vendite di Sali e tabacchi, fiammiferi, giornali, ricariche telefoniche ecc.), non è richiesta l'emissione della fattura (anche elettronica).

Merita tuttavia evidenziare che l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **è consentita l'emissione / ricezione** tramite SdI anche di fatture elettroniche fuori campo IVA (codice natura "N2").

#### → Fattura 2018 ricevuta nel 2019

L'obbligo della modalità elettronica decorre dalle **fatture emesse dall'1.1.2019**. Rileva pertanto la data di emissione della fattura.

Di conseguenza, **le fatture emesse e trasmesse dal cedente / prestatore nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall'acquirente / committente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo.**

**In ogni caso, nel 2019 una nota di variazione / nota di credito relativa ad una fattura ricevuta nel 2018 andrà emessa in modalità elettronica.**



### → Fattura emessa in modalità cartacea

Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall'1.1.2019 da parte del cedente / prestatore determina **l'impossibilità**, in capo all'acquirente / committente, **di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA**.

Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente **inesistente in quanto tutte le fatture non transitate dal SdI vengo considerate non emesse**.

L'acquirente / committente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l'emissione della fattura elettronica tramite il SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l'operazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, con l'emissione di un'autofattura.

### → Indebita detrazione

L'acquirente / committente che riceve una **fattura in formato cartaceo, anziché elettronico**, e che **detrae la relativa IVA**, non è soggetto a sanzione qualora, **entro il termine di liquidazione periodica**:

- 1) riceva la fattura in formato elettronico;
- 2) provveda allo storno della registrazione precedente e all'annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti (ad esempio, fattura emessa il 21.4.2019 in formato cartaceo con detrazione della relativa IVA da parte dell'acquirente / committente nella liquidazione del mese di aprile, in scadenza il 16.5, e ricevimento della medesima fattura in formato elettronico il 13.5).

Qualora la fattura elettronica sia ricevuta tramite SdI **successivamente alla liquidazione periodica** nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, è applicabile la sanzione per indebita detrazione, collegata ad un documento "irregolare".

### → Fattura differita

È confermato che l'obbligo della fatturazione elettronica, non avendo modificato le disposizioni di cui all'art. 21, DPR n. 633/72, **non impedisce l'emissione della fattura differita**.

Si rammenta che l'IVA a debito di tali fatture deve concorrere alla liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione dell'operazione.

### → Modalità di emissione della fattura ad un condominio

Il **condominio**, in quanto non titolare di partita IVA, va considerato quale **"soggetto privato"** e pertanto il cedente / prestatore che emette una fattura elettronica nei confronti dello stesso deve:

- 3) indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale del cessionario / committente;
- 4) riportare quale "Codice destinatario" il codice convenzionale "0000000" previsto per i soggetti privati;
- 5) inviare la fattura tramite SdI;
- 6) **consegnare al condominio**, la fattura in formato analogico o elettronico, **una copia della fattura** elettronica trasmessa, nella quale va evidenziato che:
  - a. trattasi di "copia";
  - b. il documento fiscalmente valido è (esclusivamente) quello disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

**Quanto sopra interessa anche le fatture emesse nei confronti di enti non commerciali non titolari di partita IVA.****→ Rilascio della fattura emessa a soggetti privati / contribuenti minimi / forfetari**

Qualora la fattura elettronica sia emessa per cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfetari, il cedente / prestatore deve emettere la fattura in formato elettronico provvedendo ad inviarla al SdI e **rilasciare una copia in formato analogico (formato cartaceo o pdf) sulla quale è riportata la seguente dicitura "Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72. L'originale del documento consultabile sull'indirizzo PEC o Codice destinatario SdI da Lei fornito oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate"**.

A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC al fine di ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica.

Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura e consultare la fattura elettronica nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

**Il contribuente minimo / forfetario, pur non essendo obbligato alla registrazione, è comunque tenuto alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti, ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72.**

**→ Fattura emessa a partita IVA inesistente / cessata**

Qualora la fattura elettronica sia emessa:

- 7)** con l'indicazione della partita IVA / codice fiscale del cessionario / committente **inesistente** per l'Anagrafe tributaria, il SdI **scarta la fattura**, in quanto non conforme alle disposizioni ex art. 21, DPR n. 633/72;
- 8)** con l'indicazione di una **partita IVA cessata** ovvero del codice fiscale di un cessionario / committente **deceduto**, la fattura è considerata emessa e **non è scartata** dall'SdI. L'Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli successivi al fine di verificare la veridicità dell'operazione.

**→ Fattura per merce non ricevuta**

Qualora un soggetto riceva una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (a mezzo mail, telefono, ecc.).

**Il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite l'SdI.**

**→ Fattura emessa a esportatore abituale**

L'indicazione, nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale, del numero e della data della dichiarazione d'intento, va riportata nel file Xml utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, "Causale").

**→ Campi facoltativi nel tracciato Xml della fattura elettronica**

Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dall'art 21 DPR 633/72 , e all'indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e PEC), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli



esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazione del file Xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati, si ritiene corretto il loro inserimento nel campo «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

### **PUBBLICITÀ IN FATTURA**

Le **società** iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica:

- ✓ sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio);
- ✓ numero di repertorio (elemento NumeroRea);
- ✓ esclusivamente per le società costituite come SpA, SApA e SRL è necessario anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall'ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale);
- ✓ indicazione se vi è un unico socio (inserendo Su nell'elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm);
- ✓ indicazione se la società è in stato di liquidazione (Ls nell'elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln).
- ✓ Indicazione se «la società o l'ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile); per tale informazione l'allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l'elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

**Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non Xml, in base all'articolo 2250 del Codice civile.**

### **CONAI E CESSIONE DI PRODOTTI**

Espressa indicazione è necessaria per le diciture:

- ✓ **«contributo ambientale Conai assolto»**, previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l'obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);
- ✓ **«assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»**, che deve essere inserita nei DDT e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

#### **→ Indirizzo PEC per ricezione / trasmissione delle fatture**

È confermato che, ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche, è possibile utilizzare un **indirizzo PEC dedicato**, diverso da quello presente nell'Indice INI-PEC o comunicato al registro imprese di riferimento.

Il soggetto IVA può anche scegliere, senza alcun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, di trasmettere / ricevere le fatture elettroniche **tramite l'indirizzo PEC di un soggetto terzo** che presta servizi di trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche.



Il SdI recapita le fatture elettroniche all'indirizzo telematico riportato nelle stesse, salvo il caso in cui l'acquirente / cessionario non abbia preventivamente registrato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi) l'indirizzo telematico presso il quale intende ricevere "di default" tutte le fatture elettroniche trasmesse dai fornitori.